

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2105/81 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1981

recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 223/77 che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime di transito comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 57,

considerando che il regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1664/81 ⁽³⁾ che prevede in particolare l'utilizzazione degli esemplari di controllo T n. 5 come prova che le merci interessate hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta ;

considerando che l'esperienza ha mostrato la necessità di permettere l'utilizzazione delle distinte di carico come parte descrittiva dell'esemplare di controllo T. n. 5 ;

considerando che è opportuno che tali distinte di carico possano, se del caso, essere compilate secondo procedure informatiche ; che in tal caso le tecniche utilizzate rendono possibile, mediante talune garanzie, una maggiore elasticità nella scelta del supporto di tali distinte,

considerando che è necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 223/77 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 223/77 è così modificato :

1. L'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente :

« 3. I formulari sui quali è redatto l'esemplare speciale del documento di transito comunitario, qui di seguito denominato « esemplare di controllo T n. 5 », che costituisce la prova che le merci in esso descritte hanno ricevuto un'utilizzazione e/o una destinazione particolare, devono essere conformi, salvo per quanto concerne le dimensioni delle caselle delimitate integralmente o in parte da linee punteggiate, ai modelli che figurano negli allegati VI, VI A e VI B. L'esemplare di controllo T n. 5 è rilasciato e utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 10 a 13 bis ».
2. L'articolo 2, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente :

« 4. La carta di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è di colore bianco, salvo per quanto concerne le distinte di carico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le quali il colore della carta è a scelta degli interessati ».
3. All'articolo 2, paragrafo 5, è aggiunto il seguente capoverso :

« d) di 297 millimetri su 420 per le distinte di carico T 5 il cui modello figura nell'allegato VI B. Per quanto concerne la lunghezza, è ammessa una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più ».

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 24. 6. 1981, pag. 11.

4. L'articolo 2, paragrafo 11, è sostituito dal testo seguente :

« 11. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 4, 5 lettera a), 6 primo e secondo comma, 9 e 10, secondo e terzo comma, sono anch'esse applicabili ai formulari dell'esemplare di controllo T n. 5. Tuttavia, il fondo arabescato di cui al paragrafo 2 è di colore blu per le due facciate degli originali degli esemplari di controllo T n. 5 e per il recto degli originali delle distinte T 5 bis e delle distinte di carico T 5 ».

5. L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 10

Quando l'applicazione di una misura comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione all'interno della Comunità è subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla predetta misura, la prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T n. 5. Per esemplare di controllo T n. 5 s'intende un esemplare redatto su un formulario T n. 5, eventualmente completato da uno o più formulari T n. 5 bis, secondo le condizioni di cui all'articolo 10 bis o da una o più distinte di carico T 5 secondo le condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater ».

6. I seguenti articoli sono inseriti dopo l'articolo 10 :

« Articolo 10 bis

1. Le competenti autorità doganali di ciascuno Stato membro possono consentire alle imprese stabilite nel loro territorio di completare l'esemplare di controllo T n. 5 con una o più distinte T 5 bis, purché tutti questi formulari riguardino un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto, destinato ad un unico destinatario e che devono ricevere un'unica utilizzazione e/o destinazione.

2. In caso di utilizzazione delle distinte T n. 5 bis, l'impegno dell'interessato che figura nella casella 108 dell'esemplare di controllo T n. 5 deve essere così redatto : L'interessato, rappresentato da ... s'impegna a destinare le merci summenzionate e de-

signate nella(e) distinta(e) T n. 5 bis qui allegata(e), all'utilizzazione e/o alla destinazione dichiarata(e).

3. Il numero delle distinte T n. 5 bis utilizzate, nonché i loro numeri di serie stampati sono indicati nella casella 107 dell'esemplare di controllo T n. 5 che esse accompagnano. Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T n. 5 è indicato nella casella riservata alla registrazione di ogni distinta T 5 bis ».

« Articolo 10 ter

1. Le competenti autorità doganali di ciascuno Stato membro possono consentire alle imprese stabilite nel loro territorio di completare l'esemplare di controllo T, n. 5 con una o più distinte di carico T 5 che riprendono le indicazioni figuranti normalmente nelle caselle 41, 43, 49, da 100 a 103 e 105 del formulario T 5, purché tutti questi formulari riguardano un'unica spedizione di merci caricate su un unico mezzo di trasporto, destinate ad un unico destinatario e che devono ricevere un'unica utilizzazione e/o destinazione.

2. Può essere utilizzato solo il recto del formulario della distinta di carico T 5.

Ciascun articolo che figura nella distinta di carico T 5 deve essere preceduto da un numero progressivo e devono essere fornite tutte le indicazioni previste dai titoli di colonne della distinta stessa.

Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione, deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi inutilizzati devono essere cancellati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva. Devono essere indicati in basso delle colonne corrispondenti, il numero totale dei pacchi contenenti le merci designate nella lista, il peso lordo e il peso netto totale delle merci stesse.

3. In caso di utilizzazione di distinte di carico T 5, le caselle 41, 43, 49, da 100 a 103 e 105 dell'esemplare di controllo T n. 5 cui si riferiscono devono essere cancellate e questo documento non può essere completato da formulari T 5 bis.

4. In caso di utilizzazione di distinte di carico T 5, l'impegno dell'interessato che figura nella casella 108 dell'esemplare di controllo T n. 5 deve essere così redatto : L'interessato, rappresentato da ..., s'impegna a destinare le merci designate nella(e) distinta(e) di carico allegata(e) all'utilizzazione e/o destinazione dichiarata(e).

5. Il numero di distinte di carico T 5 utilizzate, nonché i rispettivi numeri di serie stampati devono essere indicati nella casella 107 dell'esemplare di controllo T n. 5. Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T n. 5 è indicato nella casella riservata alla registrazione di ciascuna distinta di carico T 5.

« *Articolo 10 quater*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, può prevedere che le imprese le cui scritte si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni, utilizzino distinte di carico T 5 stabilite per mezzo di tale sistema e che, pur comportando l'insieme delle indicazioni contenute nella distinta il cui modello figura all'allegato VI B, non corrispondono a tutti i requisiti dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'articolo 2, paragrafo 4, paragrafo 5, lettera d), paragrafo 9 e paragrafo 10, secondo comma, e paragrafo 11 relativo all'esigenza del fondo rabescato e al requisito dell'articolo 10 ter, paragrafo 2, concernente l'obbligo di far precedere ogni articolo della distinta da un numero d'ordine.

Queste distinte devono però essere concepite e riempite in modo che possano essere utilizzate senza difficoltà dai servizi doganali e da altri servizi interessati.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accor-

data soltanto alle ditte che offrano tutte le garanzie considerate utili dalle autorità doganali.

Il titolare dell'autorizzazione risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva, effettuata da qualsiasi persona, delle distinte di carico che egli stabilisce ».

7. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 11 sono sostituiti dal testo seguente :

« 1. L'esemplare di controllo T n. 5 e, eventualmente, le liste T 5 bis o le distinte di carico T n. 5 sono redatti dall'interessato in un originale e in almeno una copia. La firma non può essere ottenuta a decalco.

2. L'esemplare di controllo T n. 5 e, eventualmente, le distinte T 5 bis o le distinte di carico T 5 devono comportare, per quanto riguarda la designazione delle merci e le menzioni speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla misura comunitaria comportante il controllo ».

8. L'allegato del presente regolamento è inserito come allegato VI B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

IMPORTANTE:

1. Si può utilizzare una distinta di carico soltanto quando le merci cui si riferisce sono destinate alla stessa utilizzazione e/o destinazione che deve essere indicata nella casella 104 dell'esemplare di controllo T n. 5 ad essa allegato.
2. I prodotti agricoli destinati all'esportazione devono essere specificati secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni.
3. Le specificazioni relative ai titoli d'importazione, d'esportazione o di prefissazione devono essere indicate sulla distinta di carico, invece che nella casella 105 dell'esemplare di controllo T n. 5, secondo la designazione delle merci cui si riferiscono.

TRANSITO COMUNITARIO

Distinta di carico

N. A 000000

**allegata all'esemplare di controllo T n. 5
recante il numero di serie**

T 5

ORIGINALE

REGISTRAZIONE

(Utilizzazione nazionale)

ALLEGATO

ALLEGATO VI B

Numero d'ordine	Marche, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci ed eventualmente indicazione della loro composizione	Numero della T.D.C.	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg) in cifre	in lettere	RISERVATO ALLA DUGANA

	NUMERO TOTALE DEI COLLI (in cifre):	TOTALE (kg)	TOTALE (kg)

A, il

(Firma dell'interessato)